

Nrg. 531 /2022



Il Tribunale Ordinario di Lucca
In composizione monocratica in funzione di
GIUDICE DEL LAVORO

Il Giudice Dott.ssa Alfonsina MANFREDINI,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

visto l'art. 83, comma 7, D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27, nonché il D.L. 8.4.2020 n. 23 ed il D.L. 30.04.2020 n. 28, il DL 2/2021 e, da ultimo, il DL 228/2021 che proroga lo stato di emergenza al 31.12.2022, che consentono, *“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”*

visto il decreto n. 16/2020 del presidente del Tribunale di Lucca del 04.05.2020 recante le disposizioni a cui debbono attenersi i magistrati di questo Tribunale,

RILEVATO

- che per la prossima udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;

- che, anche in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell'udienza in precedenza richiamata ex art. 83, comma settimo lettera f) D.L. 18/2020;

fissa

alle ore 11:00 del giorno 07/12/2022 l'udienza di discussione **in cui le parti compariranno di persona** ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto siano notificati a controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.



Vista l'istanza, contenuta nel ricorso, per la notificazione mediante pubblici proclami,

autorizza

la notificazione del ricorso e del presente decreto attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale

- Dispone che l'udienza sia celebrata mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2020;

- Dispone che il collegamento avvenga mediante utilizzo del seguente *link*, con accesso immediato, alla “stanza virtuale”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmMTZkOGEtMjVkZi00YTlhLTg5YmMtN2YyZTE1OTZhMWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

- Avvisa i difensori delle parti che, una volta stabilito il collegamento, l'utente verrà posto nella “sala d'attesa” ed ammesso dallo scrivente nella “stanza virtuale” all'ora indicata per la celebrazione dell'udienza, ovvero non appena esaurita una precedente udienza in corso;

- Avvisa i difensori delle parti che, terminata l'udienza, gli stessi verranno immediatamente disabilitati dal collegamento alla stanza virtuale;

- Avvisa i difensori che è vietata, in qualsiasi forma, la registrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto e la partecipazione, sotto qualsiasi forma, di soggetti non legittimati;

- Invita i difensori delle parti ricorrenti a depositare prima dell'udienza prova dell'avvenuta notifica per la regolare instaurazione del contraddittorio, se del caso mediante deposito di copia digitale di originale analogico munita di attestazione di conformità, di ciò non costituendo un valido equipollente la mera esibizione a video durante l'udienza da remoto;

- Avvisa i difensori delle parti costituite che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento, l'assenza ingiustificata di tutte le parti dal collegamento comporterà la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 181/309 c.p.c.

Lucca, 1/08/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Alfonsina Manfredini

